

**Risposta n. 112/2026**

***OGGETTO: Assoggettamento ad imposizione di una pensione ENPAM erogata ad un ex medico residente in Lussemburgo***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

La Signora X (di seguito anche l'Istante o la Contribuente) dichiara di essere in possesso della doppia cittadinanza italiana e lussemburghese nonché residente in Lussemburgo, in quanto iscritta all'AIRE dal periodo d'imposta Y.

L'Istante comunica, altresì, di essere titolare di una pensione ENPAM erogata dall'INPS, in quanto medico specialista in pensione, che esercitava la propria attività in Italia, tramite il proprio studio medico privato e presso una ASL, dove lavorava come medico specialista ambulatoriale a tempo pieno, sulla quale lo stesso Istituto

previdenziale applica, a decorrere dal mese V dell'anno Z, le ritenute alla fonte con l'aliquota del 23 per cento.

La Contribuente segnala, al riguardo, che anche le Autorità fiscali lussemburghesi richiedono di assoggettare ad imposizione tale trattamento pensionistico che, in tal modo, viene sottoposto ad una doppia imposizione in violazione delle disposizioni contenute nella vigente Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge del 14 agosto 1982, n. 747 (di seguito la Convenzione o il Trattato internazionale).

Ciò posto, l'Istante, in quanto soggetto fiscalmente residente in Lussemburgo, richiede alla scrivente chiarimenti circa la tassazione in Italia del reddito pensionistico in esame, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 18 della vigente Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni.

Domanda, inoltre, che venga richiesta all'INPS la restituzione delle ritenute operate dall'INPS a decorrere dal mese V dell'anno Z, nonché l'interruzione "della trattenuta IRPEF d'ora in avanti".

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante ritiene che la pensione ENPAM in esame deve essere assoggettata ad imposizione esclusiva in Lussemburgo, Stato di residenza della Contribuente, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 18 del citato Trattato internazionale e, pertanto, non può essere sottoposta a tassazione in Italia.

L'INPS sarà, pertanto, tenuto a non applicare sul suddetto trattamento pensionistico alcuna ritenuta alla fonte.

L'Istante ritiene, inoltre, di aver diritto al rimborso delle ritenute indebitamente operate dall'INPS, a decorrere dal mese V dell'anno Z, sugli emolumenti pensionistici in esame.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si evidenzia che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016); pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l'ordinario potere di verifica e di accertamento dell'effettiva residenza all'estero della Contribuente.

Le indicazioni che si forniscono di seguito si basano, in particolare, sulle circostanze riferite dall'Istante e assunte acriticamente in questa sede, ossia che la Signora X sia fiscalmente residente in Lussemburgo a partire dall'anno Y.

Si ricorda, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, il "TUIR"), *«l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»*.

Si rileva, inoltre, che l'articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR stabilisce che le pensioni, percepite da soggetti non residenti, si considerano prodotte nel territorio dello

Stato e, dunque, ivi assoggettate ad imposta, qualora siano corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Per la normativa interna, quindi, gli emolumenti pensionistici ENPAM in esame, erogati dall'INPS, soggetto, ovviamente, residente nel territorio dello Stato italiano, devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese.

Tali pensioni costituiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

Nella fattispecie in esame l'INPS, quale sostituto d'imposta, è, pertanto, obbligato ad operare su tali redditi da lavoro dipendente la ritenuta IRPEF a titolo d'acconto, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600.

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri.

Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Nel caso in esame, si fa specifico riferimento alla Convenzione stipulata fra l'Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747 (di seguito, anche, "Convenzione" o "Trattato").

Si segnala, al riguardo, che l'articolo 18 della suddetta Convenzione prevede, al paragrafo 1, come regola generale, che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, erogate in relazione ad una cessata attività di lavoro dipendente, siano assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario delle stesse (si veda anche la Risposta all'istanza di interpello n. 125 del 20 gennaio 2023).

Le pensioni derivanti da una cessata attività di lavoro autonomo o professionale sono, pertanto, escluse dall'ambito applicativo della suddetta disposizione convenzionale e sono disciplinate dall'articolo 22 (rubricato "Altri redditi"), paragrafo 1, del suddetto Trattato internazionale che, parimenti, prevede un regime di imposizione esclusiva nello Stato di residenza del Contribuente.

Un'eccezione alla regola generale della tassazione esclusiva nello Stato di residenza, recata dal citato articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione è costituita dalla previsione normativa, contenuta nell'articolo 19 (Funzioni pubbliche), paragrafo 2, del predetto Trattato internazionale, la quale stabilisce, alla lettera a), che i trattamenti pensionistici, erogati, a fronte di servizi resi ad uno degli Stati contraenti la Convenzione, ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ad un ente locale, dai suddetti enti pubblici, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti (di seguito pensioni pubbliche), sono assoggettati a imposizione esclusiva nello Stato della fonte della pensione.

La portata di tale eccezione viene limitata dalla lettera b) del citato paragrafo 2 dell'articolo 19, che prevede la tassazione esclusiva, nello Stato di residenza del pensionato, anche delle suddette pensioni pubbliche quando i beneficiari delle medesime

hanno acquisito la nazionalità di tale Stato senza avere la nazionalità dello Stato della fonte.

Ciò posto, per quel che attiene alla fattispecie rappresentata nell'istanza di interpello in esame, in cui, in base alle comunicazioni dell'Istante sopra riportate, si desume che la stessa Contribuente risulta titolare di una pensione ENPAM corrisposta a fronte, oltre che dei contributi previsti per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, anche di quelli versati in relazione ad un'attività specialistica ambulatoriale nella sanità pubblica, nonché alla libera professione medica, si formulano le seguenti considerazioni.

In base a quanto sopra rappresentato, le quote parti della pensione ENPAM corrisposta alla Signora X, afferenti ai contributi previsti per gli iscritti all'Albo e a quelli relativi alla libera professione medica, non essendo collegati ad un'attività di lavoro dipendente svolta dall'Istante, non possano rientrare nell'ambito applicativo del citato articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione (limitato ai trattamenti pensionistici erogati in relazione al passato svolgimento di un'attività di lavoro dipendente) e, ovviamente, neppure nell'eccezione allo stesso articolo, contenuta nell'articolo 19, bensì debbano essere inquadrati nell'articolo 22, paragrafo 1, dello stesso Trattato internazionale, riguardante i redditi non esplicitamente trattati negli articoli precedenti della Convenzione, il quale prevede la tassazione esclusiva di tali emolumenti nello Stato di residenza del percettore degli stessi.

Per la quota parte di pensione, afferente ai contributi pensionistici relativi ai redditi derivanti dall'attività di medico specialista ambulatoriale (che costituiscono, secondo la disciplina domestica, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi

dell'articolo 50, comma 1, lettera *c-bis*), del TUIR), si formulano, invece, le seguenti considerazioni.

Si osserva, in primo luogo, che, ai fini dell'applicazione delle norme, contenute nel citato articolo 19, paragrafo 2, del suddetto Trattato internazionale, ad una pensione corrisposta ad una persona fisica, a fronte dello svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- il trattamento pensionistico deve essere erogato da uno Stato o da un suo ente locale o da persone giuridiche o enti autonomi di diritto pubblico sia direttamente che mediante fondi costituiti da tali enti;
- la corresponsione di tale emolumento deve avvenire in corrispettivo di servizi resi ad uno Stato, ai suoi enti locali o ad enti di diritto pubblico.

Al riguardo, si osserva che, nella fattispecie riguardante la quota parte di pensione ENPAM erogata dall'INPS alla Contribuente, in relazione alla cessata attività di medico specialista ambulatoriale, risultano soddisfatte entrambe le sopra citate condizioni.

In particolare, per quel che concerne la prima condizione, è appena il caso di rilevare come l'INPS sia un ente istituito dallo Stato per l'erogazione dei trattamenti pensionistici pubblici.

Per quanto riguarda la seconda condizione, si osserva, innanzitutto, come le norme contenute nell'articolo 19 della Convenzione devono essere interpretate alla luce delle indicazioni fornite dall'articolo 3 dello stesso Trattato internazionale, in base al quale le espressioni ivi contenute e non diversamente definite hanno il significato ad esse attribuito dalla legislazione interna dello Stato tenuto ad applicare le disposizioni convenzionali.

Al riguardo, per quel che concerne l'ordinamento interno italiano, relativo alla fattispecie in esame, non vi è dubbio che la quota parte della pensione ENPAM erogata all'Istante dall'INPS, in corrispettivo dell'esercizio della citata attività lavorativa di medico specialista ambulatoriale presso un ente pubblico, quale una ASL operante all'interno del servizio sanitario nazionale, rientri tra le pensioni pubbliche.

Pertanto, sulla base della disposizione contenuta nell'articolo 3 del predetto Trattato internazionale, si ritiene che la suddetta quota parte del trattamento pensionistico rientri tra le pensioni pubbliche di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione.

Si rileva, infine, che, nella fattispecie in trattazione, non possono, in ogni caso, trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione in quanto la Signora X risulta in possesso della cittadinanza italiana.

La suddetta quota parte del trattamento pensionistico ENPAM, erogato dall'INPS alla Contribuente, rientra, pertanto, come pensione pubblica, nell'ambito applicativo dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione, che prevede l'assoggettamento ad imposizione esclusiva di tali emolumenti nello Stato della fonte del reddito.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si rileva, pertanto, che la quota di pensione ENPAM, afferente ai contributi versati dall'Istante in relazione all'attività di medico specialista ambulatoriale, deve essere assoggettata ad imposizione esclusiva in Italia, Stato della fonte, di cui la Contribuente risulta cittadina.

Si osserva, invece, nel presupposto di una residenza fiscale in Lussemburgo della Signora X e fermo restando in capo al competente Ufficio finanziario l'ordinario potere di verifica e di accertamento della veridicità e completezza degli elementi di fatto rappresentati nell'istanza di interpello in trattazione, che le quote parti del trattamento

pensionistico in esame, afferenti ai contributi versati quale iscritta all'Albo professionale e esercente una libera professione medica, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Lussemburgo (Stato di residenza) e, pertanto, non sono sottoposte ad alcuna imposizione nel nostro Paese, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 22, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale.

Si rileva, pertanto, che, in base alle citate disposizioni convenzionali, l'INPS, quale sostituto d'imposta, è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte, di cui all'articolo 23 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, solo sulla quota parte di pensione ENPAM afferente ai contributi versati in relazione all'attività di medico specialista ambulatoriale.

Si ricorda, al riguardo, che, come più volte chiarito dall'Amministrazione finanziaria (cfr. risoluzioni 12 luglio 2006, n. 86, 24 settembre 2003, n. 183, 24 maggio 2000, n. 68, 10 giugno 1999, n. 95), i sostituti d'imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell'agevolazione. Tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto d'imposta, il quale, in caso d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all'estero, operando le ritenute con le modalità previste dall'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Al ricorrere della predetta circostanza della residenza fiscale in Lussemburgo ed in caso di mancato esercizio da parte dell'INPS della facoltà di dare applicazione diretta all'esenzione convenzionale, per la Signora X sussiste, ad ogni modo, il diritto a richiedere il rimborso delle ritenute alla fonte operate dal citato Istituto previdenziale, presentando la relativa istanza, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21, 65129 - Pescara (PE) - PEC: cop.pescara@pce.agenziaentrate.it.

**firma su delega del Direttore Centrale  
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE  
(firmato digitalmente)**